

DELIBERA N. 126/13/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA 4 ITALIA S.R.L. (SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO NAZIONALE GOLD TV ITALIA) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3
DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i. e in particolare l'art. 5-ter, commi 1 e 3;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTO l'atto della Direzione servizi media di questa Autorità – cont. 59/13/DISM/PROC. 2525/ZD - datato 27 maggio e notificato in data 3 giugno 2013, che contesta alla società La 4 Italia S.r.l. con sede in Latina (LT) alla via Coletta nr. 22, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Gold Tv Italia, nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 16 aprile 2013, dalle ore 11.00 alle ore 11.55, la trasmissione di una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto "*C'è il lotto per te*", nel corso della quale la conduttrice, nel ricevere una telefonata, ha dispensato pronostici concernenti il gioco del lotto sulla base di date fornite dal telespettatore; in sovrapposizione sullo schermo televisivo è comparsa una numerazione telefonica 899005911 per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice ha invitato a chiamare, nonché, tra l'altro, anche la scritta "*televendita*";

ESPERITO l'accesso agli atti da parte della società La 4 Italia S.r.l. in data 22 luglio 2013;

RILEVATO che la predetta società, in sede di audizione convocata il giorno 22 luglio 2013, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame o in subordine l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura del minimo edittale, ha eccepito quanto segue:

- a) il programma televisivo oggetto di contestazione non è da qualificarsi come televendita, bensì come telepromozione, in quanto è trasmesso in replica e non in diretta;
- b) il servizio relativo a pronostici concernenti il gioco del lotto fornito tramite numerazioni a valore aggiunto è *“del tipo previsioni del gioco del lotto”* e trattasi di servizio preregistrato e non dal vivo, come da parere reso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni alle associazioni di categoria datato 22 dicembre 2006 prot. n. 0067167;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società La 4 Italia S.r.l. non possa essere accolto, in quanto:

- a) al di là della scritta *“televendita”* che compare nel corso della trasmissione del programma televisivo in questione, l'invito a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrimpressione, al fine di acquistare i pronostici elaborati, configura quanto trasmesso come televendita, essendo presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tale invito, infatti, indica la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata, per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;
- b) il servizio in esame offerto è di tipo interattivo; infatti, l'interazione può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite computer);

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1) e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3);

RILEVATO che la programmazione televisiva in questione, oltre ad essere stata trasmessa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita, presenta sullo schermo in sovrimpressione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si inducono ad utilizzare;

RITENUTO che il comportamento del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Gold TV Italia integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nel giorno 16 aprile 2013;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale corrispondente ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in quanto si rileva un unico episodio violativo delle suddette disposizioni normative regolamentari e, per di più, non essendo state proferite particolari espressioni tali da trarre in inganno il pubblico per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti, l'illecito in esame ha provocato limitati effetti pregiudizievoli all'utenza;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società, in sede di audizione, ha dichiarato di impegnarsi ad eliminare le conseguenze della violazione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la predetta società ha cooperato allo svolgimento della relativa attività istruttoria, sperando l'accesso agli atti e presentandosi alla convocazione della relativa audizione;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP - concorso formale di illeciti amministrativi quando con una condotta unica sono violate più disposizioni normative - di dover determinare la sanzione nella misura di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/00) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società La 4 Italia S.r.l. con sede in Latina (LT) alla via Coletta nr. 22, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Gold TV Italia, di pagare la sanzione amministrativa di euro

15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 126/13/CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 126/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

